

COMUNE DI
VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)

2013

P.R.G

VARIANTE URBANISTICA PARZIALE PER MODIFICA E CORREZIONE DELLA VIABILITA' DI PROGETTO, DI ALCUNE FASCE DI RISPETTO STRADALE, TRASPOSIZIONI CARTOGRAFICHE E DELLE FASCE DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 4 LETT. G), I) E L) DELLA L.R. 61/85.

**STRALCIO ART. 24 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE**



I progettisti

Ufficio Tecnico Urbanistica

Il Sindaco

Avv. Roberto Toffoletto

Il Segretario

Dott. Giovanni Alvino

Il Responsabile del Servizio

ing. Alessandro Mazzero

Volpago del Montello, 04.03.2013

PREMESSA

Di seguito vengono riportati gli articoli del Norme Tecniche di Attuazione vigente del Piano Regolatore del Comune di Volpago del Montello con le modifiche apportate.

STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Testo aggiunto o modificato

~~Testo eliminato~~

Art. 24 - ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

1. Sono zone di tutela le parti di territorio soggette a dissesto idrogeologico, le aree boschive o destinate al rimboschimento, le zone umide e quelle particolarmente interessanti sotto l'aspetto ambientale paesaggistico. Nel P.R.G. con apposita grafia sono indicate a titolo ricognitivo:

1.1. limite di zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267: gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione nelle aree agricole e in quelle di espansione ivi ricadenti sono soggetti ad analisi geologica preventiva. Gli interventi consentiti sono quelli ammessi dalla zonizzazione di piano: si richiama il rispetto delle norme di legge in materia;

1.2 limite di zona di notevole interesse pubblico ai sensi della L.S. 29.6.'39 n. 1497. Gli interventi consentiti sono quelli ammessi dalla zonizzazione di Piano che stabilisce particolari modalità per l'intero territorio agricolo comunale: si richiama il rispetto delle norme di legge in materia;

1.3 zona di tutela dai corsi d'acqua: dall'unghia esterna dell'argine principale del fiume Piave è prescritta una distanza non inferiore a 50,00ml; dei canali arginati è prescritta una distanza non inferiore a 15 ml, fatte salve maggiori distanze fissate nelle tavole di P.R.G. per tutelare ambiti fluviali di particolare interesse ambientale. Sui fabbricati esistenti, fatte salve eventuali diverse previsioni contenute nelle schede puntuali, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Si richiama il rispetto delle norme di legge in materia (R.D. 523/1904 per il fiume Piave e corsi d'acqua naturali; R.D. 368/1902 per gli altri corsi d'acqua – canale del Bosco e derivati).

2. Sono fasce di rispetto quelle che hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal P.R.G. quali strade, elettrodotti, cimiteri, depuratori, sorgenti: in tali fasce, indicate ricognitivamente nelle tavole di Piano, l'edificazione avviene nel rispetto della legislazione vigente e delle presenti norme; le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse. All'interno delle fasce di rispetto, se non diversamente precisato, sono consentiti interventi agricoli non comportanti la realizzazione di manufatti fuori terra ad eccezione delle serre, la realizzazione di parcheggi, di strade, di parchi naturali od attrezzati.

2.1 Fascia di rispetto stradale: la profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista dalle presenti norme o, in assenza, dal Regolamento Edilizio nel rispetto della vigente legislazione. Quando è indicata la fascia di rispetto all'interno di zone di completamento o di espansione, interne od esterne al centro abitato, essa assume il significato di scelta progettuale da rispettarsi in sede esecutiva: è fatta salva la possibilità di ampliamenti non fronteggianti il fronte stradale.

2.2 Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di parcheggi, nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, alla realizzazione di barriere antirumore.

2.3 distributori di carburanti: si rinvia a quanto disposto con D.Lgs. n. 32/1998 e D.G.R. n. 4433/1999

2.4 Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: per gli edifici residenziali è consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che il fabbricato non sopravanzì rispetto alla infrastruttura protetta; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 24/85.

2.5 In corrispondenza di intersezioni stradali a raso alla fascia di rispetto si deve aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti la fascia di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio della profondità della fascia, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

2.6 Si richiama la disciplina del Codice della Strada vigente.

3. Fascia di rispetto dall'acquedotto

3.1 Nelle aree agricole dalle opere di presa dell'acquedotto va osservata una distanza di protezione di almeno 200 ml e 15 ml dai serbatoi idrici: per le altre zone vale la disciplina di Piano ma entro tali ambiti sono vietati versamenti sul terreno di sostanze inquinanti. Vale comunque quanto disposto dal DPR 236/88;

3.2 Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia: per gli edifici residenziali è consentito altresì un ampliamento fino a 800 mc, compreso l'esistente a condizione che non sopravanzì rispetto alla infrastruttura protetta.

4. Fascia di rispetto cimiteriale:

4.1 All'interno della fascia di rispetto cimiteriale non è ammessa alcuna nuova costruzione: per quelle esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici utili.

4.2 Si richiama il rispetto della disciplina in materia.

5. Fascia di rispetto dalle reti tecnologiche (elettrodotti) e dagli impianti produttivi.

5.1 Determinazione della fascia di rispetto dagli elettrodotti

5.1.1 Nelle tavole di Piano sono riportate a titolo ricognitivo le distanze **di rispetto di prima approssimazione (DPA) determinate ai sensi del DM 29.05.2008 – approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti.** ~~di cui all'art. 4 della L.R. 27/93, così come modificato dall'art. 98 della L.R. 28.1.2000 n. 5 (legge finanziaria 2000) determinate in relazione agli elettrodotti in cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132kv con la seguente profondità per ciascun lato misurata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea elettrica:~~

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Variante parziale ai sensi dell'art. 50 comma 4° L.R.V. n. 61/85

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

KV	terna-singola	terna-doppia non-ottimizzata	terna-doppia ottimizzata
380	100	150	70
220	70	80	40
132	50	70	40

Nelle situazioni in cui si verificano sovrapposizioni tra le distanze previste per due o più elettrodotti (incroci o percorsi ravvicinati) le distanze di rispetto verranno determinate [direttamente dal gestore](#) dall'ARPAV con valutazione della specifica situazione.

La modifica o l'eliminazione dell'elettrodotto comporta la contemporanea modifica o eliminazione della fascia di rispetto in ottemperanza alla legislazione vigente.

5.1.2. Disciplina dell'edificabilità all'interno della fascia di rispetto

Nelle zone territoriali omogenee ricadenti all'interno delle fasce di rispetto come determinate dal precedente punto 5.1.1), è vietata ogni nuova edificazione residenziale; è vietata altresì ogni nuova edificazione non residenziale comportante la permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore giornaliere.

Sui fabbricati esistenti alla data di adozione della presente variante o per i quali, a tale data, siano iniziati i lavori di costruzione, fatte salve eventuali indicazioni puntuali, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria restauro e ristrutturazione che non comportino incremento della permanenza delle persone per un periodo superiore alle quattro ore giornaliere: è altresì consentita la demolizione e ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso degli edifici residenziali, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 4 della L.R. 24/85, in area agricola adiacente anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 2 della L.R. 24/85: nel caso in cui l'interessato non disponesse di idonea area agricola adiacente, il trasferimento della volumetria potrà avvenire in altra area agricola purché all'interno del perimetro di un centro o borgo rurale individuato nelle tavole di piano.

Interventi puntuali diversi, nel rispetto della disciplina di zona, sono ammessi previa attestazione dell'ARPAV che accerti un'intensità locale dei campi elettromagnetici inferiore ai limiti massimi indicati dalla legge per la determinazione della fascia di rispetto.

5.2. Fascia di rispetto dagli insediamenti produttivi

5.2.1 Nelle tavole di piano sono indicate le fasce di protezione dagli insediamenti produttivi e dalle zone produttive: tali fasce, non computabili ai fini edificatori se esterne alla zona produttiva, vanno opportunamente piantumate con alternanza di filari alberati ed elementi arbustivi come riportato negli indirizzi operativi.